

goslavia; inoltre, in fase di conclusione dell'accordo, la Comunità aveva fatto sapere che, qualora questo non fosse stato rispettato, essa avrebbe posto termine all'accordo di cooperazione» (§ 58), precisando che «anche se dichiarazioni come queste non soddisfanno i requisiti formali prescritti da detta norma [l'art. 65 della Convenzione di Vienna], si deve ricordare che le specifiche disposizioni di natura procedurale in essa contenute non fanno parte del diritto internazionale consuetudinario» (§ 59). La Corte ha così concluso che non vi fosse «alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento di sospensione» (§ 60) e che non fosse pertanto necessario pronunciarsi sulla seconda questione pregiudiziale relativa alle conseguenze, nel caso di specie, dell'eventuale invalidità del regolamento.

*preveduta nei rapporti delle Agenzie nelle successive e altre degli precedenti*

3. Effetti della guerra sui trattati

117. Sentenza della Corte di cassazione italiana (S.U.) dell'8 novembre 1971 n. 3147 nel caso *Lanificio Brandirex c. S.r.l. Azais & Vidal*.

Con atto di citazione 18 gennaio 1967 la S.A.R.L. *Azais & Vidal di Mazamet* (Francia) aveva convenuto dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze il titolare del *Lanificio Brandirex* di Prato (Aldo Brandi), per ottenere la delibazione in Italia di una sentenza arbitrale emessa il 14 febbraio 1966 con la quale il convenuto era stato condannato a pagare a favore della società attrice l'importo del prezzo di due partite di lana, oltre alle spese del giudizio arbitrale. La Corte d'Appello, con sentenza 11 giugno 1968, aveva accolto la domanda, dichiarando efficace in Italia il lodo arbitrale. Tale sentenza era stata impugnata in cassazione dal convenuto, secondo il quale, tra l'altro, la Convenzione di Ginevra del 24 settembre 1923 non poteva applicarsi sia perché sarebbe stata abrogata dall'art. 2 cod. proc. civ. sia perché si sarebbe comunque estinta per effetto della dichiarazione di guerra italiana fatta alla Francia nell'ultimo conflitto mondiale <sup>12</sup>.

Nella sua sentenza dell'8 novembre 1971, la Corte di cassazione ha anzitutto affermato, con riguardo alla prima argomentazione addotta dal convenuto, che «secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte... l'effetto abrogativo affermato dal ricorrente Brandi deve... essere negato, poiché la convenzione di Ginevra del 1923, che regola in tema di arbitrato in materia commerciale i rapporti tra l'Italia e gli Stati aderenti, tra i quali la Francia, riveste il carattere di *lex speciale* che, come tale, è tuttora valida, in deroga alla norma di portata generale contenuta nell'art. 2 del successivo codice di procedura italiana» (pp. 811-812).

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Corte ha rilevato che «la dichiarazione di guerra produce l'effetto risolutivo limitatamente a quelle convenzioni internazionali la cui osservanza sia diventata assolutamente e definitivamente impossibile in conseguenza del sopravvenire delle ostilità». Diversamente, «se... si tratta di incompiibilità soltanto temporanea limitata al perdurare delle ostilità in corso, l'effetto che ne consegue è quello più limitato della semplice sospensione di efficacia delle convenzio-

ni stesse fino alla cessazione dello stato di guerra ed alla ripresa delle normali relazioni internazionali». Alla luce del suo contenuto e del suo carattere, la Corte ha escluso che la Convenzione di Ginevra del 1923 «possa ritenersi risolta in conseguenza della dichiarazione di guerra fatta dall'Italia alla Francia nel corso dell'ultimo conflitto mondiale» in quanto non si è verificato, a suo giudizio, «il necessario presupposto della illustrata situazione di impossibilità assoluta e definitiva di ulteriore attuazione della convenzione per l'avvenire» (p. 812).

<sup>12</sup> In *RDIPP*, 1972, pp. 808-814.